

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) per i certificati di garanzia ordinaria

1. Questo certificato di garanzia comprende l'obbligo della Swissgaranta Società mutua di assicurazione ad essere condebitore solidale dell'appaltatore per la sua eventuale garanzia per i difetti, nell'ambito della cauzione precedentemente citata e della durata stabilita della cauzione solidale (termine di notifica).
2. La cauzione comprende le prestazioni dell'appaltatore nei confronti dell'appaltante concordate dal contratto di appalto. Per danni riconducibili a vizi delle cose non sussiste responsabilità della Swissgaranta Società mutua di assicurazione.
3. Comunicazioni e reclami che riguardano o potrebbero riguardare questo obbligo di garanzia, sono da indirizzarsi tempestivamente, da parte dell'appaltante, all'amministrazione della Swissgaranta Società mutua di assicurazione, Unterer Graben 1, Postfach 9004 St. Gallen, e saranno immediatamente comunicate all'appaltatore. Parimenti, l'appaltatore è tenuto ad inoltrare tempestivamente all'amministrazione le comunicazioni ed i reclami a lui indirizzati direttamente dall'appaltante.

L'appaltatore deve valutare subito i difetti criticati e i reclami e fare rapporto scritto all'amministrazione. I reclami accolti dall'appaltatore sono da risarcire subito a sue spese. Da tali opere di risarcimento dei danni non sono coperti danni che insorgano ad altre parti.

Nel caso in cui il reclamo sia o rimanga contestato, l'amministrazione nomina uno specialista di sua fiducia a sue spese con la perizia e comunica alle parti il risultato. Se questo tentativo di mediazione non dovesse dare risultati, allora l'appaltatore risarcisce i costi sostenuti dalla società.

Eventuali costi per ulteriori procedimenti arbitrali, azioni giudiziarie e perizie non sono più a carico della Swissgaranta Società mutua di assicurazione. Ad eccezione dei costi della prima perizia, l'appaltatore rimane sostituto della società per tutte le sue spese derivanti dall'obbligo di garanzia, compresi i costi. Questo vale in particolare quando la società viene chiamata a questo obbligo di garanzia direttamente dall'appaltante.

4. Il premio, da versare anticipatamente per l'intera durata della garanzia, si calcola dalla cauzione e dal tasso di premio da applicare. Compreso nel premio l'appaltatore deve l'imposta di bollo federale nell'importo stabilito dallo stato federale.
5. Se il premio non viene pagato dall'appaltatore unitamente al bollo, neanche su ammonimento, questa garanzia solidale per la Swissgaranta Società mutua di assicurazione non ha carattere impegnativo. Allo stesso modo non è possibile fare ricorso alla Swissgaranta Società mutua di assicurazione quando l'appaltatore spenda i certificati relativi alla norma di garanzia disponibili e pagati in suo possesso, sebbene al momento del pagamento sia ormai incapace di pagare o andato in fallimento.
6. La garanzia ha durata determinata. Si estingue quando l'appaltante non fa valere ai sensi di legge entro 4 settimane dal termine il suo credito (vedi cfr. art 510 par. 3 CO).
7. Nel caso in cui il contenuto di questa polizza o le sue appendici non concordi con gli accordi stabiliti, allora l'appaltante è tenuto a richiedere entro 4 settimane dalla ricezione dell'atto la correzione dello stesso, altrimenti il contenuto si considera approvato.